

STATUTO

**ambRA - Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna
società a responsabilità limitata**

in attuazione degli articoli 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008 n. 10, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e per le finalità di cui alla L.R. 30 del 1998 e ss.mm.ii.

Titolo I - Denominazione, oggetto, sede, durata

Art. 1

Denominazione

1. E' costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata "ambRA - Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna s.r.l.".

Art. 2

Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto quanto segue:
- a. progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
 - b. esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività allo stesso connesse, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la conclusione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio, il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci, con esclusione delle sole funzioni di programmazione provinciale e comunale, ovvero di indirizzo programmatico e di gestione del trasporto pubblico locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani;
 - c. amministrare, in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale;
 - d. progettare, ridefinire o modificare, anche in dettaglio, i servizi di TPL offerti in sede di gara e i servizi potenziati.
2. Per il perseguimento dell'oggetto sociale l'Agenzia potrà svolgere le seguenti attività:
- a. la programmazione, l'amministrazione e lo sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale, di proprietà o conferito in uso per gli scopi dell'Agenzia, funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
 - b. la pianificazione e il reperimento delle risorse finanziarie per gli investimenti infrastrutturali;
 - c. la progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;
 - d. la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, dall'individuazione e predisposizione del capitolato, dell'avviso di gara, dello

schema di contratto di servizio e della procedura di gara, alla stipulazione del contratto di servizio;

e. l'intervento, insieme agli enti locali, nella negoziazione e nella stipulazione con la Regione degli accordi di programma finalizzati alla realizzazione di interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico finalizzati anche alla riduzione del trasporto privato, ai sensi degli artt. 12 e 30 comma 2 della L.R. Emilia Romagna n. 30/98;

f. il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale;

g. la promozione di iniziative per ampliare la diffusione e la valorizzazione del trasporto pubblico locale;

h. la gestione delle sezioni del registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente definiti dall'articolo 2 della legge 11 agosto 2003 n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) ed il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della predetta attività;

i. compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, nonché assumere direttamente o indirettamente interessenze, quote e partecipazioni in società e imprese a capitale pubblico, aventi oggetto analogo o connesso al proprio scopo sociale, escluse le società affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale, sosta, parcheggi, accessi ai centri urbani;

j. raccogliere fondi presso i propri soci sotto forma di mutui con o senza interessi, secondo la previsione di legge, nonché rilasciare fidejussioni, cauzioni, garanzie reali, anche nell'interesse dei terzi, ferma l'inalienabilità e l'indisponibilità degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano;

k. ogni altra attività relativa a competenza, funzioni, controlli inerenti alla mobilità delle persone e delle merci che gli enti soci attribuiranno all'Agenzia aggiuntivi rispetto a quelli che hanno originato la stessa Agenzia quali:

I. istituzione e/o concessione dei servizi;

II. funzioni relative alla sicurezza;

III. approvazione delle zone tariffarie STIMER;

IV. elaborazione di: Piano di Bacino, analisi e progetti di mobilità nella provincia; PUM, PUT, Piani di Area Vasta (Comuni al di sotto dei 50.000/Associazione di Comuni), contributo al Piano Regionale Trasporti (PRIT) e valutazioni sull'intermodalità nazionale e transeuropea;

V. sviluppo di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari della portualità e dell'aeropotualità previsti nel PRIT;

VI. sviluppo della logistica (traffico merci, etc.) secondo logiche e tecnologie sostenibili delle politiche intermodali.

Art. 3

Sede

1. La Società ha sede nel Comune di Ravenna all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a' sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. La società, nel rispetto delle forme di Legge potrà istituire e sopprimere ovunque, purché nell'ambito dell'Unione Europea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze. E' di competenza dell'Assemblea la deliberazione, approvata con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto, di trasferimento della sede in Comune diverso e l'istituzione e/o soppressione di sedi secondarie.

Art. 4

Libro dei soci

1. La società tiene, a cura dell'amministratore, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.
2. Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura dell'amministratore a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.
3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5

Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Titolo II - Capitale sociale e altre risorse finanziarie

Art. 6

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero **zero**) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C..
2. Il capitale della società è interamente pubblico.
3. Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte dall'Assemblea anche mediante il conferimento di crediti, beni immobiliari e mobiliari, aziende; possono essere conferiti nella società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
4. Nell'ipotesi di aumento del capitale sociale i soci manterranno i medesimi rapporti di partecipazione al capitale sociale come definiti in sede di convenzione istitutiva dell'Agenzia, pertanto spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute ai sensi dell'art. 2481 bis comma 1 del C.C..

Art. 7

Finanziamento dei soci

1. I soci, previo consenso individuale degli stessi, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto capitale, futuro aumento capitale, ovvero mediante finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a' sensi delle vigenti disposizioni di Legge e regolamentari in materia bancaria e creditizia, attualmente art. 11 D.Lgs. 385/93, delibera C.I.C.R. 3 marzo 1994, decreti del Ministero del Tesoro emanati in data 6 luglio 1994, 7 ottobre 1994 e istruzioni attuative della Banca d'Italia pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1994, delibera C.I.C.R. 19 luglio 2005 n. 1058 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2005 n. 188 e fatte salve tutte le eventuali successive modificazioni ed integrazioni della materia.

1.2. Gli enti soci, per la finalità di finanziamento della società, potranno, altresì, deliberare di promuovere e procedere, nelle forme consentite dalle vigenti norme di legge, alla raccolta del risparmio tra il pubblico.

Art. 8

Riduzione del capitale sociale

1. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione ai singoli soci di determinate attività e beni sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia compartecipazione, nel rispetto dell'art. 2482 c.c..

2. Nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale i soci manterranno i medesimi rapporti di partecipazione al capitale sociale come definiti in sede di convenzione istitutiva dell'Agenzia.

Titolo III - Recesso

Art. 9

Recesso del socio

1. Il recesso dalla società è consentito solo nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. o da altre norme inderogabili di legge.

2. Il socio che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata a/r indirizzata all'Organo Amministrativo.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dalla iscrizione nel Registro Imprese, o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che legittima il diritto di recesso.

3. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al Presidente dell'Assemblea.

4. Per la determinazione del valore della quota del socio receduto, e per le modalità di liquidazione, si farà riferimento alle norme di cui all'art. 2473 c.c..

5. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se entro novanta giorni dalla iscrizione nel Registro Imprese, o se non prevista dalla trascrizione nel

libro soci, la società revoca la delibera che lo legittima o delibera lo scioglimento della società.

6. In tutti gli altri casi ogni Ente socio può recedere dalla Società con un preavviso che deve pervenire almeno dodici mesi prima rispetto al momento di efficacia del recesso.

7. Le quote di proprietà dell'Ente socio che recede saranno acquisite, in proporzione alle quote di partecipazione possedute, dagli altri Enti Soci sottoscrittori della convenzione; con conseguente rideterminazione delle quote definite dalla convenzione perfezionata tra gli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Titolo IV - Organi della società

Art. 10

Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore unico e tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. A tal fine l'amministratore unico ovvero i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale possono richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea già convocata fino a quattro giorni prima rispetto al giorno previsto per la convocazione.

2. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, con metodo collegiale; l'assemblea si costituisce e delibera validamente quando è presente un numero di soci che rappresenti almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale; le decisioni sono assunte con una maggioranza che rappresenti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

3. Le decisioni dei soci in ordine ai punti b., c., f., g. del comma 1 dell'art. 11 del presente statuto sono adottate, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, con una maggioranza qualificata che rappresenti almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale.

Art. 11

Competenze dell'Assemblea

1. Sono riservate al voto dell'Assemblea:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina e la revoca dell'amministratore unico, dei sindaci e del revisore, se previsto;
- c. la decisione in ordine alla attribuzione del controllo contabile di cui all'art. 2409 bis C.C.;
- d. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e. la gestione del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale;
- f. le modificazioni del presente statuto;
- g. le decisioni di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori;

- i. la deliberazione di assunzione di partecipazioni in altre imprese ivi comprese quelle comportanti l'assunzione di una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- j. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- k. i regolamenti di organizzazione e di contabilità, gli indirizzi in merito alla dotazione e organizzazione del personale;
- l. gli altri oggetti demandati inderogabilmente dalle leggi, dallo statuto e quelli che l'amministratore unico o un terzo dei soci o il collegio sindacale riterranno opportuno sottoporre all'Assemblea medesima.

Art. 12

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Amministratore unico convoca e presiede l'Assemblea. L'Assemblea è inoltre convocata quando lo richieda un numero di soci che rappresenti 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione.
2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito della provincia di Ravenna.
3. L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata o con altri mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto (8) giorni prima della data fissata per il suo svolgimento; la convocazione indica il giorno, l'ora la sede dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. E' garantita, comunque, la trasmissione delle proposte di deliberazione degli atti fondamentali preventivamente agli enti convenzionati nel termine di quarantacinque giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni.
4. Nella convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione nel caso in cui nella prima data indicata l'Assemblea non risulti validamente costituita. L'Assemblea di seconda convocazione non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
5. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
6. L'Assemblea deve essere convocata dall'Amministratore Unico entro 20 giorni dalla formale richiesta fatta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o dalla metà dei soci, indipendentemente dal capitale rappresentato. Il termine dei 20 giorni deve essere considerato perentorio salvo l'esigenza di garantire, comunque, la trasmissione delle proposte di deliberazione di atti fondamentali, di cui è richiesta la trattazione, preventivamente agli enti convenzionati nel termine di trenta giorni prima della deliberazione.

Art. 13

Partecipazione dei soci all'assemblea

1. Ogni Ente socio è rappresentato da un solo soggetto, presidente, sindaco o loro delegato, e ha diritto al voto in proporzione alle quote di partecipazione alla società.
2. Ogni Ente socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. La persona delegata non può essere amministratore, sindaco o dipendente della società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di delega e/o subdelega.
3. I rappresentanti degli Enti soci possono intervenire all'Assemblea mediante teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, di esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario. Delle modalità di partecipazione verrà dato atto nel verbale della seduta.

Art. 14

Deliberazioni dell'assemblea

1. Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della regolarità della costituzione nonché dell'identità e della legittimazione dei presenti. Il Presidente regola altresì lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
2. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico, la presidenza dell'Assemblea è assunta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti.
3. Il Presidente è assistito da un segretario indicato tra il personale della società e, qualora lo ritenga opportuno, da due scrutatori designati dall'Assemblea tra i soci.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte di norma a voto palese, devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, quando richiesto dalla legge, dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 15

Amministratore unico

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, che può essere scelto anche tra i non soci.
2. All'Amministratore Unico spetta il compenso determinato dall'Assemblea e il rimborso delle spese sostenute per le ragioni del proprio ufficio.

3. L'Amministratore Unico resta in carica per il periodo determinato all'atto della nomina e può essere rinominato.

Art. 16

Competenze dell'Amministratore Unico

1. All'Amministratore Unico spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria della società e, così, in via esemplificativa quelli di:

- a. tenere e firmare la corrispondenza;
- b. assumere e licenziare il personale; assumere le determinazioni organizzative necessarie al buon andamento della società, nell'ambito degli indirizzi dati dall'Assemblea;
- c. acquistare e vendere beni mobili in genere, compresi quelli iscritti nei pubblici registri, fatto salvo quanto riservato alle competenze dell'Assemblea;
- d. emettere note e fatture;
- e. procedere a revisioni e liquidazioni di conti;
- f. esigere somme e quant'altro comunque dovuto e da chiunque alla società e per qualsiasi titolo; in particolare riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, cheques e assegni di qualunque specie e di qualsiasi ammontare, compresi i mandati degli Enti Locali, delle Tesorerie dello Stato, della Cassa Depositi e Prestiti, i Dipartimenti del Territorio del Ministero delle Finanze, gli Uffici Doganali, la Banca d'Italia e qualsiasi altra Cassa o Banca pubblica e privata;
- g. rilasciare di quanto riscosso quietanze e discarichi nelle forme richieste, con esonero delle casse solventi da ogni e qualsiasi responsabilità;
- h. compiere le normali operazioni bancarie e così aprire e chiudere conti; depositare e ritirare somme, titoli e valori; emettere assegni sui conti correnti della società e presso qualsiasi banca o istituto di credito, anche allo scoperto fino a concorrenza dei fidi accordati alla società stessa; aprire cassette di sicurezza e disporre del loro contenuto; emettere ordinativi di riscossione e pagamento;
- i. girare all'incasso, protestare e quietanzare effetti cambiari ed altri titoli all'ordine;
- j. emettere tratte sui debitori della società;
- k. compiere ogni atto e operazione negli interessi della società presso gli uffici pubblici e privati, effettuando anche ritiri e spedizioni di merci, valori, pieghi, lettere raccomandate e assicurate;
- l. fare e ritirare depositi cauzionali; consentire vincoli e svincoli di ogni specie;
- m. rappresentare la società nei confronti di qualsiasi autorità amministrativa, politica e militare, fiscale e sindacale, firmando istanze, ricorsi e reclami;
- n. stipulare contratti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e in particolare contratti di locazione e di assicurazione, nonché di forniture e di appalto anche con pubbliche amministrazioni;
- o. nominare procuratori determinandone i poteri entro i limiti di quelli spettanti;
- p. presentare ai soci il budget di previsione per l'esercizio dell'anno successivo entro il mese di ottobre di ciascun anno.

2. Per gli atti di straordinaria amministrazione ed in genere per tutti gli atti che comportino acquisti, vendite e permuta di immobili, o beni mobili funzionali al trasporto pubblico

locale, conferimento degli stessi in altre società, assunzione di mutui e di finanziamenti, consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni ipotecarie, emissioni e avallo di effetti, obbligazioni di qualunque natura e assunzioni di qualsiasi onere eccedente l'ordinaria amministrazione, sarà necessaria apposita delibera dell'Assemblea, che si costituirà e delibererà validamente ai sensi degli articoli 10, 12, 13 e 14 del presente statuto.

Art. 17

Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri, aventi i requisiti richiesti dalla legge.
2. Il Collegio Sindacale resta in carica per il periodo determinato all'atto della nomina e può essere rinominato.

Art. 18

Funzionamento del collegio sindacale e controllo contabile

1. Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Al Collegio Sindacale è altresì attribuito il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis e seguenti C.C., salvo che per diversa decisione dell'Assemblea dei soci o per obbligo di legge il controllo contabile non venga affidato ad un revisore contabile o a una società di revisione iscritti nel registro dei revisori.
2. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e seguenti C.C. per quanto attiene al controllo legale dei conti, ed i doveri e i poteri di cui agli articoli 2409 bis e seguenti C.C. per quanto attiene all'esercizio del controllo contabile.
3. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 19

Incompatibilità

1. Negli organi della società non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 C.C..

Titolo V - Bilancio e utili

Art. 20

Esercizi sociali

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini e con le forme previste dalle norme in materia, sarà compilato ai sensi di legge il bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando la società è tenuta alla

redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società; in quest'ultimo caso peraltro l'Amministratore Unico deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

2. La società garantisce agli Enti Locali l'equilibrio economico delle attività relative alla regolazione del trasporto pubblico e la tenuta di apposita contabilità separata per gli altri tipi di attività.

Art. 21

Distribuzione degli utili

1. Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2340 C.C. e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte per legge, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci, deliberata dall'Assemblea.

Titolo VI - Scioglimento e clausola di rinvio

Art. 22

Scioglimento e liquidazione

1. La società può essere sciolta anticipatamente per l'esaurimento dei suoi scopi, per l'impossibilità di realizzare i suoi scopi e nelle altre ipotesi previste dallo Statuto, con deliberazione dell'Assemblea.

2. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procede alla nomina dei liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la parte spettante a ciascun ente socio. Per le modalità di nomina e di revoca dei liquidatori e per le procedure di liquidazione si fa riferimento alle norme espressamente previste per la liquidazione delle società a responsabilità limitata di cui agli artt. 2487 ss. c.c..

3. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri della Società viene ripartito tra i singoli enti in ragione della quota di partecipazione.

Art. 23

Disposizioni generali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, o, comunque desumibile dalla convenzione istitutiva, si fa espresso riferimento alle vigenti norme di Legge in materia di società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle per le società per azioni.

F.to PIER DOMENICO LAGHI

" IRA BUGANI Notaio
